Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° **Roma - Sabato, 25 luglio 1931 - Anno IX** **Numero 170**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 42: **Banca d'Italia:** 113ª estrazione del prestito a premi Bevilacqua La Masa del 26 giugno 1931. — **Città di Biella:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1931. — **Ducale città di Zara:** 61ª estrazione del prestito comunale 4,50 per cento dell'anno 1901 seguita in Zara il 1° luglio 1931. — **Ferrovia del Renon, in Bolzano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1931. — **Cassa di risparmio di Trento:** Elenco dei titoli del prestito 4 per cento sorteggiati nella 72ª estrazione del 1° luglio 1931. — **Società anonima Libreria del Littorio:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1931. — **Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.), in Roma:** Elenco delle obbligazioni, emissione 1926, sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° luglio 1931. — **Società elettrica maremmana, in Livorno:** Elenco delle obbligazioni 7 per cento acquistate direttamente e devolute al fondo di ammortamento il 1° luglio 1931. — **Unione esercizi elettrici, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1216.**

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. **911.**

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

N. 911. R. decreto 18 giugno 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene apportata una modifica allo statuto organico della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1931 - *Anno IX*

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1931.

Istituzione di una tariffa ferroviaria per il servizio dei « colli espressi ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nel volume I delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » è aggiunta la tariffa ordinaria n. 10 G. V. per il trasporto dei « colli espressi » allegata al presente decreto.

Nel punto 2° dell'allegato n. 1 al predetto volume, è fatta la seguente aggiunta:

Lettera di vettura per le spedizioni di colli espressi	Tariffa n. 10 G. V.	L. 0,05 per ogni esemplare

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a grande velocità volume II delle citate « Condizioni e tariffe » è aggiunta la voce seguente:

Colli espressi . . . . 10 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

TARIFFA ORDINARIA N. 10 G. V.

Colli espressi.

La presente tariffa è applicabile da e per le stazioni che l'Amministrazione ferroviaria stabilirà di volta in volta.

ZONA DI PERCORRENZA	Fino a 10 Kg.	Da oltre 10 a 20 Kg.	Da oltre 20 a 30 Kg.
	Prezzi in lire per ogni spedizione		
Fino a Km 100	5 —	9 —	13 —
Km. 101-200	7 —	13 —	19 —
» 201-300	9 —	16 —	24 —
» 301-400	10 —	18 —	27 —
» 401-600	11 —	20 —	30 —
» 601-800	12 —	21 —	32 —
» 801-1000	13 —	22 —	33 —

N.B. — Nei prezzi suesposti è compreso l'aumento percentuale in vigore e la tassa addizionale di centesimi 5 pro mutilati.

Condizioni speciali.

1. — Per le spedizioni da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione della apposita lettera di vettura conforme al modello stabilito dall'Amministrazione. Tali lettere di vettura sono in vendita al pubblico presso le stazioni ed agenzie di città della rete al prezzo di centesimi cinque per ogni esemplare.

2. — Ogni spedizione deve essere costituita da un sol collo di peso non superiore a kg. 30.

3. — Ciascun collo deve portare l'indicazione chiara e precisa della stazione di partenza e della stazione di destinazione, nonchè dell'indirizzo del destinatario, e deve essere condizionato in modo che le eventuali manomissioni vi lascino traccia evidente.

4. — Il pagamento delle tasse deve essere fatto in partenza.

5. — Sono esclusi dalla presente tariffa:

a) i liquidi in bottiglioni o in damigiane non rispondenti alle condizioni stabilite dall'avvertenza 10ª alla Nomenclatura e classificazione delle cose;

b) i trasporti fruenti delle tariffe n. 1 e n. 3 G. V.

6. — Le spedizioni non possono essere gravate nè di spese anticipate nè di assegni.

Non è ammessa la dichiarazione di interesse alla riconsegna.

7. — Non sono ammesse modificazioni al contratto di trasporto, salvo che in caso di impedimento alla riconsegna.

8. — L'inoltro delle spedizioni ha luogo coi treni viaggiatori, anche diretti e direttissimi, espressamente designati dall'Amministrazione, senza applicazione delle sopratasse di cui all'art. 75 delle tariffe.

La consegna dei colli deve essere fatta all'ufficio bagagli della stazione mittente almeno un'ora prima della partenza del treno, col quale la spedizione deve essere inoltrata.

9. — La consegna a domicilio, nelle località dove esiste tale servizio, è obbligatoria verso riscossione di apposita tassa.

10. — L'Amministrazione non risponde di eventuali ritardi se non quando siano oltrepassati i termini di resa ordinari della grande velocità (§§ 1 e 2 dell'art. 43).

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1931.

Proroga della straordinaria gestione del « Collegio Nazareno » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1931, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Collegio Nazareno », in Roma;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1931.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro:* ARPINATI.

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1931.

Proroga della straordinaria gestione del Monte di pietà di Voghera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile p. p., con il quale venne prorogato al 30 giugno u. s. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, con decreto Ministeriale 25 settembre 1930, della gestione straordinaria del Monte di pietà di 2ª categoria, con sede in Voghera, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario predetto una ulteriore proroga del termine assegnatogli per l'espletamento dell'incarico;
Veduta la proposta del prefetto di Pavia;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario anzidetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 30 settembre 1931.

Il prefetto di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari, in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1931 col quale fu prorogato fino al 30 giugno 1931 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari, in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1931, col quale fu proposto fino al 15 aprile c. a., il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ricovero Foraboschi », con sede in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1931.
Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Collegio degli Artigianelli » in Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1930-VIII, col quale si assegnava il termine di mesi sei, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Collegio degli Artigianelli », in Torino;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 15 dicembre 1931.

Il prefetto di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1931.
Proroga della straordinaria gestione del « Sodalizio San Martino » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1931, col quale si assegnava il termine del 30 giugno 1931, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del « Sodalizio San Martino », in Perugia;
Vista la proposta del Prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 dicembre 1931.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1931.
Riconoscimento del Fascio di Laterina (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Laterina (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Laterina (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 328.

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1931.
Riconoscimento del Fascio di Poppi (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Poppi (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Poppi (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 329.

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1931.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca sulle acque del torrente Pianetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, ed il relativo regolamento approato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modifiche alle disposizioni vigenti sulla pesca;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;
Vista l'istanza in data 24 settembre 1927 del comune di Valprato intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque del Ritano di Piamprato, detto anche torrente Pianetto, che attraversa il territorio comunale;
Considerato che il comune di Valprato non trovasi in possesso di un decreto prefettizio di riconoscimento emesso ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che la istanza in data 24 settembre 1927, presentata dal Comune predetto, è tardiva rispetto al termine perentorio del 31 dicembre 1921, stabilito dal R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Visto l'art. 22, 1° capoverso, della citata legge 24 marzo 1921, n. 312;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 giugno 1931;

Decreta:

L'istanza del comune di Valprato, in data 24 settembre 1927, su citata, è respinta.
In conseguenza, la pesca sulle acque del Ritano di Piamprato, detto anche torrente Pianetto, è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1931.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089 e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Caltagirone (provincia di Catania);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 luglio 1931-IX pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltagirone (provincia di Catania) e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1931.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del fiume Aniene.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modifiche alle disposizioni vigenti sulla pesca;
Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, con la quale fu prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;
Vista la domanda in data 24 marzo 1928 del podestà del comune di Trevi nel Lazio, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sul tratto dell'Aniene, scorrente nel territorio comunale;
Considerato che il Comune predetto non trovasi in possesso di un precedente decreto prefettizio di riconoscimento, emesso ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che la predetta domanda è tardiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 aprile 1931;

Decreta:

L'istanza del comune di Trevi nel Lazio, in data 24 marzo 1928, di cui nelle premesse, è respinta.
In conseguenza, la pesca nel tratto del fiume Aniene, sopra indicato, è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 aprile 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1931.

Norme di applicazione del R. decreto 25 maggio 1931, n. 853, concernente l'accertamento dell'idoneità al nuoto ed alla voga degli iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 25 maggio 1931, n. 853, in virtù del quale spetta al Ministro per le comunicazioni di stabilire le norme per l'accertamento dell'idoneità al nuoto ed alla voga degl'inscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

Il possesso dei requisiti di idoneità al nuoto ed alla voga, prescritto dal R. decreto 25 maggio 1931, n. 853, sarà senz'altro obbligatorio a partire dal 1° novembre 1931:

a) per coloro che chiederanno di essere inscritti in qualsiasi qualità nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;

b) per coloro che, essendo già immatricolati, si troveranno, alla data suddetta, a far parte dell'equipaggio di una nave mercantile nazionale, come addetti ai servizi di coperta o di macchina;

c) per coloro che, essendo già immatricolati, si presenteranno, a partire dalla stessa data, per imbarcare a bordo di una nave mercantile nazionale, in qualità di addetti ai servizi di coperta o di macchina;

d) per coloro che, essendo già immatricolati e non avendo superato i 20 anni di età si troveranno imbarcati alla data del 1° novembre 1931, ovvero, a partire da questa data, si presenteranno per essere imbarcati su di una nave mercantile nazionale, in qualità di addetti a servizi diversi da quelli di coperta o di macchina.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° novembre 1931, nessun marittimo aspirante all'imbarco in qualità di addetto ai servizi di coperta o di macchina, come pure nessuno degli appartenenti al personale maschile e femminile addetto agli altri servizi di bordo che non abbia superato i 20 anni, potrà ottenere l'inscrizione negli albi degli ufficiali o nei registri dei turni di collocamento della gente di mare, se non abbia dimostrato di essere in possesso dei requisiti suddetti.

Per il personale maschile e femminile non addetto ai servizi di coperta o di macchina che abbia un'età superiore a 20 anni, la prova della idoneità al nuoto e alla voga dovrà essere data entro i termini di uno o due anni rispettivamente stabiliti dall'art. 1, comma 2°, del R. decreto sovracitato, colle decorrenze ivi fissate. Trascorsi questi termini, nes-

suno appartenente al personale in parola potrà ottenere di essere imbarcato o inscritto nel relativo turno di collocamento, se non dopo che si sarà sottoposto, con esito favorevole, agli accertamenti prescritti.

Art. 2.

Le prove pratiche ufficiali per l'accertamento della idoneità al nuoto ed alla voga saranno effettuate, a cura delle autorità marittime o consolari, nei mesi di giugno, luglio ed agosto di ogni anno. Esse potranno essere iniziate nel mese di maggio e continuate nei mesi di settembre e ottobre, quando le condizioni del tempo e della stagione lo consentano.

All'estero le prove verranno effettuate nei mesi corrispondenti alla stagione estiva locale.

Nella eventualità di prove riferentisi al solo esercizio della voga, queste potranno essere effettuate in qualsiasi epoca dell'anno.

Potranno ugualmente essere effettuate in qualsiasi epoca dell'anno le prove per l'esercizio del nuoto, nelle località fornite di piscine natatorie pubbliche aperte anche nella stagione invernale.

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo precedente, le nuove inscrizioni nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria, come pure le riaccensioni in matricola dei marittimi che ne siano stati cancellati per abbandono di navigazione, saranno, di regola, rinviate ad epoca posteriore al 1° maggio di ogni anno, per dar modo agli interessati di sottoporsi alle prove pratiche ufficiali di idoneità.

Tuttavia sarà in facoltà dei comandanti di porto, capi di compartimento marittimo, di esonerare dalle prove e concedere l'inscrizione o la riaccensione in matricola in qualsiasi epoca dell'anno, a coloro che fossero in grado di dimostrare la loro idoneità al nuoto e alla voga, mediante l'esibizione di documenti personali autentici, rilasciati da autorità militari della Regia marina, da Comandi della M. V. S. N. (premarinara), dall'Opera nazionale Balilla, dall'Opera nazionale Dopolavoro, da Scuole governative di educazione fisica, da Municipi, da Società di salvamento e soccorso ai naufraghi o da Società sportive nazionali debitamente riconosciute.

Art. 4.

In analogia a quanto dispone il precedente articolo 3, le autorità marittime nel Regno e Colonie, come pure i Regi consoli all'estero, avranno altresì facoltà di esonerare dalle prove pratiche ufficiali, quei marittimi che, non avendo ancora dimostrata la loro idoneità al nuoto e alla voga, chiedessero di imbarcare su di una nave mercantile nazionale o di essere inscritti negli albi o turni di collocamento, esibendo all'uopo alcuno dei documenti previsti dal comma 2° dell'articolo stesso.

Art. 5.

Nel Regno le prove pratiche ufficiali di idoneità al nuoto e alla voga potranno essere indette soltanto presso una sede di capitaneria di porto o di ufficio marittimo retto da un ufficiale di porto; all'estero, presso una sede di Regio consolato o di un'agenzia consolare. Esse saranno sorvegliate e dirette da un ufficiale di porto, delegato dal comandante del Compartimento marittimo, o da un esperto di fiducia del capo della circoscrizione consolare e da lui delegato.

Tali prove consisteranno:

a) per l'esercizio del nuoto, in esperimenti individuali della durata complessiva di almeno 15 minuti, compresa una prova di resistenza su un percorso minimo di 50 metri.

Quando il numero degli esaminandi sia rilevante e le circostanze di luogo la permettano, gli esperimenti potranno essere effettuati per gruppi di due o più individui, a giudizio di chi dirige le prove;

b) per l'esercizio della voga, in un esperimento individuale, della durata di almeno 10 minuti, su adatta imbarcazione uso bordo, e in esperimenti collettivi di durata non inferiore a 20 minuti, possibilmente su imbarcazione di salvataggio o altrimenti su altra imbarcazione uso bordo a più vogatori. Tali esperimenti comprenderanno le manovre richieste per allargare ed accostare l'imbarcazione sia a terra che a bordo.

Negli esperimenti collettivi ogni esaminando dovrà occupare alternativamente i posti di capo voga a dritta e sinistra e quello di capo timoniere.

Art. 6.

I risultati delle prove saranno, per ciascuna tornata, consacrati in apposito registro, mediante unico verbale per tutti gli individui esaminati, sottoscritto dal direttore delle prove e vistato dal comandante del porto o dal Regio console, quando le prove abbiano avuto luogo in un capoluogo di Compartimento marittimo o nella sede di un Regio consolato.

L'esito favorevole delle prove, dopo che sia stato annotato, come prescritto sul titolo matricolare degli interessati e sul ruolo d'equipaggio della nave su cui fossero o dovessero essere imbarcati, sarà sollecitamente comunicato alle varie Capitanerie di inscrizione, perchè possano alla lor volta prenderne nota nella rispettiva matricola.

Art. 7.

Analogamente a quanto dispone il precedente articolo, i comandanti di porto per gli inscritti appartenenti ad altri compartimenti, e i Regi consoli comunicheranno di volta in volta alle varie Capitanerie di inscrizione le generalità dei marittimi autorizzati ad imbarcare con esonero dalle prove pratiche prescritte rimettendo in pari tempo alle Capitanerie medesime i documenti probatori dai detti marittimi esibiti a termini dell'art. 4.

Art. 8.

Qualora, a seguito di infortuni o malattie sofferte o per lungo periodo di permanenza a terra, sorgessero dubbi circa la capacità attuale al nuoto e alla voga di un marittimo precedentemente dichiarato idoneo, potrà essere disposta, nei riguardi di detto marittimo, la ripetizione delle prove pratiche ufficiali.

La facoltà di ordinare la ripetizione delle prove è però riservata unicamente ai comandanti di compartimento marittimo nel Regno e Colonie e ai capi delle circoscrizioni consolari all'estero.

Art. 9.

Nella prima applicazione delle presenti norme saranno senz'altro considerati idonei al nuoto e alla voga, e quindi esonerati dalle prove pratiche ufficiali, tutti quei marittimi che, alla data del 1° novembre 1931, figureranno sul ruolo d'equipaggio di una nave mercantile nazionale in armamento, colla indicazione di idoneità accertata in base all'art. 126, n. 12, del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con R. decreto 10 agosto 1928, n. 2752.

Uguale trattamento sarà fatto a quei marittimi che, non trovandosi a quella data imbarcati, potranno dimostrare di aver fatto parte precedentemente dell'equipaggio di una nave mercantile nazionale, con l'indicazione di idoneità surriferita.

Le presenti norme non riguardano il personale maschile e femminile esonerato, per ragioni di età, dall'obbligo di possedere l'idoneità medesima, a termini dell'art. 2 del Regio decreto 25 maggio 1931, n. 853.

Roma, addì 11 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(5643)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-418.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Benko ved. Maria fu Antonio Urbancic e della fu Ursic Maria, nata a Sella di Caporetto il 13 settembre 1853 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Anna fu Giuseppe, nata a Sella il 5 ottobre 1891, figlia;

Benko Giovanni fu Giuseppe, nata a Sella il 22 giugno 1882, figlio;

Benko Maria fu Valentino Rob, nata a Robic il 26 gennaio 1889, nuora;

Benko Lodovico di Giovanni, nato a Sella il 26 agosto 1909, nipote;

Benko Floriana di Giovanni, nata a Sella il 9 giugno 1912, nipote;

Benco Luigi di Giovanni, nato a Sella il 1° febbraio 1914, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3727)

N. 3390-419.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Benko ved. Leopolda di Antonio Lisjak e di Greben Antonia, nata a San Daniele il 15 novembre 1877 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Edoardo fu Andrea, nato a Samaria il 25 settembre 1903, figlio;

Benko Olga fu Andrea, nata a Samaria il 10 giugno 1905, figlia;

Benko Milano fu Andrea, nato a Samaria il 15 marzo 1907, figlio;

Benko Dora fu Andrea, nata a Samaria il 19 gennaio 1911, figlia;

Benko Vladimiro fu Andrea, nato a Samaria il 12 febbraio 1913, figlio;

Benko Ida fu Andrea, nata a Samaria il 26 dicembre 1914, figlia;

Benko Antonio fu Andrea, nato a Samaria il 12 gennaio 1909, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3728)

N. 3390-420.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giuseppe fu Mattia e di Fabjan Giuseppina, nato a Samaria il 4 marzo 1856 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Maria fu Giovanni Fabjan, nata a San Daniele il 12 dicembre 1861, moglie;

Benko Rosina, nata a Samaria il 22 marzo 1898, figlia;

Benko Emilia, nata a Samaria il 18 maggio 1901, figlia;
Benko Emma, nata a Samaria l'8 ottobre 1905, figlia;
Benko Milano illegittimo di Rosina, nato a Samaria il 30 novembre 1921, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3729)

N. 3390-421.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Banko Giuseppe di Francesco e della fu Maria Jeric, nato a San Daniele del Carso il 2 marzo 1896 e residente a San Daniele del Carso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Angela di Giovanni Benko, nata a Samaria il 1° marzo 1898, moglie;
Benko Dragomiro, nato a San Daniele il 13 giugno 1920, figlio;
Benko Carla, nata a San Daniele il 21 dicembre 1921, figlia;
Benko Vlada, nata a San Daniele il 24 gennaio 1926, figlia;
Benko Giuseppe, nato a San Daniele il 25 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3730)

N. 3390-422.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Filippo fu Mattia e fu Fabian Giuseppina, nato a San Daniele del Carso il 30 aprile 1865 e residente a San Daniele del Corso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Maria fu Antonio Germek, nata a San Daniele il 24 febbraio 1871, moglie;
Benko Giuseppe, nato a San Daniele il 9 marzo 1898, figlio;
Benko Luigi, nato a San Daniele il 6 febbraio 1900, figlio;
Benko Vittorio, nato a San Daniele il 3 novembre 1901, figlio;
Benko Maria, nata a San Daniele l'8 settembre 1908, figlia;
Benko Beniamino, nato a San Daniele l'8 dicembre 1914, figlio;
Benko Stefania di Carlo Bunc, nata a Comeno il 1° ottobre 1906, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Daniele del Carso, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3731)

N. 3390-423.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Metodio di Giovanni e di Bratina Francesca, nato a Samaria il 27 aprile 1893 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Giustina di Francesco Orel, nata a Capriva il 9 ottobre 1902, moglie;
Benko Giovanna, nata a Samaria il 4 maggio 1926, figlia;
Benko Milano, nato a Samaria il 14 giugno 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3732)

N. 3390-429.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giuseppe fu Andrea e di Furlan Teresa, nato a Samaria il 17 febbraio 1853 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Carlo di Giuseppe, nato a Samaria il 12 agosto 1886, figlio;

Benko Luigia di Stefano Trobec, nata a San Daniele il 15 giugno 1889, nuora;

Benko Emma di Carlo, nata a Samaria il 28 dicembre 1914, nipote;

Benko Lidia di Carlo, nata a Samaria il 18 ottobre 1923, nipote;

Benko Giovanni di Carlo, nata a Samaria il 27 gennaio 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3737)

N. 3390-430.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benko Giovanni fu Francesco e di Mihelj Teresa, nato a Rifembergo il 28 agosto 1860 e residente a Rifembergo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benko Giulia fu Antonio Pirjavec, nata a Vertovino il 9 maggio 1858, moglie;

Benko Maria di Giovanni, nata a Rifembergo il 4 febbraio 1890, figlia;

Benko Francesco di Giovanni, nato a Rifembergo il 3 dicembre 1895, figlio;

Benko Maria di Giuseppe Cebron, nata a Rifembergo il 5 febbraio 1903, nuora;

Benko Stanislao di Francesco, nato a Rifembergo il 9 aprile 1928, nipote;

Benko Edoardo di Francesco, nato a Rifembergo il 6 agosto 1929, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Rifembergo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3738)

N. 2580-231.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Francesco fu Stefano e fu Giuseppina Pregelj, nato a Zolla il 6 aprile 1856 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ambrozic Maria fu Andrea Properjan, nata a Visne il 10 marzo 1872, moglie;

Ambrozic Antonia, nata a Zolla il 16 gennaio 1889, figlia;

Ambrozic Giuseppe, nato a Zolla il 29 giugno 1900, figlio;

Ambrozic Luigi, nato a Zolla il 10 dicembre 1901, figlio;

Ambrozic Daniele, nato a Zolla il 27 ottobre 1905, figlio;

Ambrozic Rosalia, nata a Zolla il 4 ottobre 1908, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3739)

N. 2580-232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Ambrozic Mattia fu Mattia e della Rodman Giuseppina, nato a Zolla il 1° febbraio 1894 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Ambrozic Bernarda fu Andrea Ferjancic, nata a Zolla il 9 maggio 1899, moglie;
Ambrozic Bogomoro, nato a Zolla l'8 gennaio 1923, figlio;
Ambrozic Maria, nata a Zolla il 3 agosto 1925, figlia;
Ambrozic Francesco, nato a Zolla il 4 ottobre 1926, figlio;
Ambrozic Mattia, nato a Zolla l'8 maggio 1928, figlio;
Ambrozic ved. Giuseppina fu Francesco Rodman, nata a Vipacco il 28 marzo 1860, madre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3740)

N. 3390-437.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Blazko Francesco di Giovanni e della fu Giovanna Soban, nato a Locavizza di Aidussina il 6 marzo 1897 e residente a Locavizza di Aidussina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Blazko Emma fu Antonio Cernigoj, nata a Trieste l'11 gennaio 1895, moglie;
Blazko Carolina, nata a Locavizza il 26 novembre 1921, figlia;
Blazko Silvestro, nato a Locavizza il 30 dicembre 1923, figlio;
Blazko Flora, nata a Locavizza il 20 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3741)

N. 3390-287.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Baloh Giovanni fu Giovanni e fu Caterina Lahajnar, nato a S. Lucia di Tolmino il 24 aprile 1863 e residente a Canale d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Baloh Giustina fu Antonio Dugar, nata a Ronzina il 31 ottobre 1878, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3742)

N. 2580-233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Arcon Luigia in Bratkovic fu Giovanni e fu Keber Francesca, nato a Boccavizza il 1° dicembre 1902 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Arcioni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3743)

N. 3390-431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bertigh Luigia Giovanna in Modonutti di Antonio e della fu Mangini Maria, nata a Rodda il 18 giugno 1878 e residente a Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3744)

N. 3390-482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bombig ved. Giuseppina fu Giovanni Kalin e di Maria Vidmar, nata a Aidussina il 23 febbraio 1854 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bombig Valeriana fu Erminio, nata a Aquileia il 18 gennaio 1890, figlia;
Bombig Margherita fu Erminio, nata a Gorizia il 10 giugno 1898, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3745)

N. 3390-481.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bombig Virgilio fu Erminio e di Kalin Giuseppina, nato ad Aquileia il 30 dicembre 1884 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Bombig Giovanna di Augusto Luovier, nata a Gorizia il 20 marzo 1886, moglie;
Bombig Marcella, nata a Gorizia il 9 febbraio 1912, figlia;
Bombig Gilberta, nata a Gorizia il 1° maggio 1915, figlia;
Bombig Arminio, nato a Gorizia il 19 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3746)

N. 3390-480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bombig Vittoria in Scotti fu Giorgio e fu Giuditta Andrian, nata a Farra d'Isonzo il 7 marzo 1881 e residente a Gradisca d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bombig Maria Pia di Orlando e Marega Eleonóra, nata a Farra il 13 febbraio 1908, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gradisca d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3747)

N. 3390-479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bombig Luigi fu Antonio e della fu Spesset Gioseffa, nato a Farra d'Isonzo il 16 giugno 1891 e residente a Farra d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bombig Berta Pierina fu Pietro Pecorari, nata a Farra il 24 giugno 1892, moglie;
Bombig Alfredo Antonio, nato a Farra il 2 maggio 1914, figlio;
Bombig Anna Maria, nata a Farra il 24 luglio 1928, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Farra d'Isonzo, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3748)

N. 3390-478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bombig ved. Anna Maria di Marco Ballaben e di Bombig Leopolda, nata a Farra d'Isonzo il 30 maggio 1889 e residente a Farra d'Isonzo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bombi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Bombig Tullio fu Romedio, nato a Farra il 16 agosto 1911, figlio;
Bombig Elda fu Romedio, nata a Farra il 4 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Farra d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3749)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ERRATA-CORRIGE

Nel « Regolamento per i motori degli aeromobili civili » approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 1931, ai numeri 8 (pagina 2297) e 12 (pagina 2298), la formula convenzionale deve essere la seguente:

$$W_0 = W_1 \frac{760}{p_1} \cdot \frac{529^\circ + t_1}{529^\circ + 15^\circ}$$

(5653)

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 30

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1931-IX — (migliaia di lire)	
Oro in cassa . . . . L.		5.368.028.847,02	+	35.139
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero . . . . L.	2.795.981.754,63		—	40.393
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.127.281.932,76			—
		3.923.263.687,39	—	40.393
Riserva totale . . . . L.		9.291.292.534,41	—	5.254
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		324.549.890,89	+	53.319
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.100.468.176,79	+	589.357
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		13.269.788,08	+	1.009
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.568.677.898,87		+	217.309
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	61.838,65			—
		1.568.739.737,52	+	217.309
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.255.195.016,85	+	19.928
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. »		375.000.000 —		—
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	189.184.163,57		+	70.816
altri . . . . »	105.387.691,51		+	19.569
		294.571.855,08	+	90.385
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		173.053.026,43	+	1.303
Istituto di liquidazioni . . . . »		787.600.793,53	—	39.532
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . »	88.738.984,62		—	493
Impiego fondo pensioni . . . . »	209.344.316,86		+	395
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni. . . . . »	369.907.771,05			—
Debitori diversi . . . . »	1.803.897.580,56		—	338.279
		2.534.373.653,09	—	338.377
Spese . . . . L.		79.478.545,36	+	31.156
L.		22.140.298.894,08		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		31.373.514.725,04	+	82.593
L.		53.513.813.619,12		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		275.773.164,91	+	7.298
TOTALE GENERALE . . . L.		53.789.586.784,03		

Saggio normale dello sconto 5 1/2 per cento (dal 19 maggio 1930-VIII).

Il Governatore: V. Azzolini.

(736)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

giugno 1931 (IX)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 20 giugno 1931-IX (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti L.		14.683.169.200 —	+ 144.688
Vaglia cambiari e assegni della Banca »		481.953.796,18	+ 104.650
Depositi in conto corrente »		1.022.522.999,63	— 244.465
Conto corrente del Regio tesoro »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire L.		16.487.645.995,81	+ 4.873
Capitale L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale »		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati »		48.526.859,15	+ 19.525
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato »		3.136.005.083,03	+ 480.179
Istituto di liquidazioni - conto titoli »		369.907.771,05	—
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente »		44.228.255,96	+ 2.437
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto titoli »		375.000.000 —	—
Partite varie:			
Riserva speciale azionisti L.	89.801.732,48		+ 279
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi »	699.632.589,70		+ 66.055
		835.434.322,18	+ 66.334
Rendite del corrente esercizio L.		211.050.606,90	+ 47.255
Utili netti dell'esercizio precedente »		—	—
L.		22.140.298.894,08	
Depositanti »		31.373.514.725,04	+ 82.593
L.		53.513.813.619,12	
Partite ammortizzate nei passati esercizi »		275.773.164,91	+ 7.298
TOTALE GENERALE L.		53.789.586.784,03	

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 56,35 per cento.

p. *Il ragioniere generale*: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 157.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 luglio 1931 - Anno IX

Francia	75.02	Oro	369.02
Svizzera	372.01	Belgrado	33.80
Londra	92.63	Budapest (Pengo)	3.30
Olanda	7.712	Albania (Franco oro)	369.25
Spagna	176 —	Norvegia	5.105
Belgio	2.67	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.53	Svezia	5.12
Vienna (Schillinge)	2.685	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.105
Romania	11.35	Rendita 3,50 %	72.65
Peso Argentino Oro	13.215	Rendita 3,50 % (1902)	66.75
Peso Argentino Carta	5.81	Rendita 3 % lordo	43.75
New York	19.125	Consolidato 5 %	80.975
Dollaro Canadese	19.03	Oblig. Venezie 3,50%	79.15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute d'interessi su titoli del Debito pubblico.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 9.

È stato denunciato lo smarrimento delle ricevute per la rata semestrale al 1° luglio 1928 relativa ai seguenti certificati di rendita del consolidato 3,50 % n. 712.680 di L. 70, n. 712.681 di L. 140 e n. 730.743 di L. 35, tutte intestate a « Iannace Florio fu Dionisio ».

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, qualora in tale termine non siano state fatte opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento mediante quietanza del signor Iannace Florio fu Dionisio e senza ritiro delle ricevute smarrite le quali rimarranno di nessun valore.

Roma, 18 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5646)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 24 marzo 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Ceccarelli Antonio fu Vincenzo, di Pesaro, per conto della Congregazione di carità di Fano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 165 Prestito del Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 3 settembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Donato Giov. Battista fu Giuseppe, per conto del comune di Marcedusa — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 400 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 luglio 1931 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5645)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (Roma 16 aprile 1929).

Il Regno d'Egitto, il Regno d'Italia e la Repubblica di Finlandia hanno proceduto, rispettivamente in data 30 giugno 1930, 27 ottobre 1930 e 15 luglio 1931, al deposito delle ratifiche della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali firmata in Roma il 16 aprile 1929.

Essendo stata la Convenzione stessa ratificata da tre Stati firmatari, andrà in vigore, secondo il disposto dell'art. 23, nei confronti dei Paesi che l'hanno ratificata, il 15 gennaio 1932.

(5652)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.